

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000867	09/05/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Trieste – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, Bari.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001943 DEL 05/05/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 06/05/2022 14:11 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 10:39 Donato SIVO
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:43 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:16 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/05/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 Firmato Digitalmente il 09/05/2022 12:46  
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	Convenzione con l'Università degli Studi di Trieste – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, Bari.
-----------------	---

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico in staff alla Direzione Sanitaria e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formativa, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:
  - a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;

- b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);
- conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

**Dato atto che:**

- con nota a mezzo pec del 19/01/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 7521 del 19/01/2022), l'Università degli Studi di Trieste ha trasmesso a questa ASL la richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'espletamento presso questa Azienda – U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, di periodo di tirocinio/stage, da parte del dott. Alessandro Pierri, iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare del medesimo Ateneo;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 14/04/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 56964 del 29/04/2022), l'Università degli Studi di Trieste trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa dello specializzando;
- con annotazione a margine della nota prot. n. 56964/2022, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa accesa dal dott. Alessandro Pierri, limitatamente alla colpa lieve, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999 - invitando il medesimo, all'integrazione del massimale relativo alla responsabilità per colpa grave;
- con comunicazione a mezzo mail del 29/04/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 57377 del 02/05/2022), il dott. Alessandro Pierri confermava la propria disponibilità ad assumere in proprio tutti gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, ivi inclusa quelli per colpa grave, trasmettendo dichiarazione di impegno, la quale sarà allegata alla convenzione a sottoscrivere tra questa Azienda e l'Ateneo richiedente;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 30/04/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 57381 del 02/05/2022), il dott. Alessandro Pierri trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa integrata per colpa grave, come richiesto dal Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
- con annotazione a margine della nota prot. n. 57381/2022, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa accesa dal dott. Alessandro Pierri per la colpa grave, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con comunicazione a mezzo mail del 3/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 58081 del 3/05/2022), il Direttore dell'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo trasmetteva accettazione ad accogliere il dott. Alessandro Pierri, specializzando in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso l'Università di Trieste, per il tirocinio formativo extra-rete semestrale, nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale e progetto formativo debitamente sottoscritto;

- con comunicazione a mezzo mail del /05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 59194 del 4/05/2022), l'Università degli Studi di Trieste ha trasmesso il testo convenzionale e Atto integrativo per la Radioprotezione, entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante;

**Ritenuto** necessario procedere a:

- autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa del dott. Alessandro Pierri, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione che, completo di dichiarazione di impegno del dott. Alessandro Pierri relativamente agli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d.lgs. 368/1999 e di Atto integrativo per la Radioprotezione, viene allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

### **DELIBERA**

1. di autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa semestrale del dott. Alessandro Pierri, medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Trieste – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, secondo il precitato progetto formativo autorizzato dal Direttore della U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, completo di dichiarazione di impegno del dott. Alessandro Pierri relativamente agli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d.lgs. 368/1999 e Atto integrativo per la radioprotezione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
  - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
  - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
  - c. ha durata non superiore a dodici mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile;
  - d. individua la competenza esclusiva del Foro di Bari, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti e che non risultino definibili in via bonaria;
  - e. individua il Direttore U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San Paolo, quale tutor aziendale del suddetto specializzando;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
  - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione e all'Atto integrativo per la radioprotezione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Università degli Studi di Trieste – Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, al Direttore della U.O.C. Cardiologia – UTIC, P.O. San

Paolo, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A., al dott. Alessandro Pierri, all'Esperto di Radioprotezione, dott.ssa Patrizia Carmone e al Medico Autorizzato, dott.ssa Ingrid Aloise;

- b) comunicazione all'AGP del nominativo del tirocinante e delle relative Macrostrutture ospitanti, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
  - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente a:
    - c. 1) sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
    - c. 2) attività formativa sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
  - 5. di demandare ai tutor aziendali, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e degli stage/tirocini autorizzati con il presente atto;
  - 6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
  - 7. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.
-

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA –  
DOTT. ~~PIRELLI ALESSANDRO~~**

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”* che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

SI STIPULA TRA

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**, di seguito denominata *“Università”*, Piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, domiciliato per la sua carica presso l'Università

E

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI** con sede legale in Bari, Lungomare Starita n. 6, C.A.P 70123, Codice Fiscale 06534340721 (d'ora in poi denominato *“soggetto ospitante”*), rappresentata dal Dott. Antonio Sanguedolce, in qualità di Direttore Generale del soggetto ospitante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Specializzando**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica il dott. **PIERRI Alessandro**, nato **Bari (BA)** il **09/11/1992**, C.F. **PRRLSN92S09A** (d'ora in poi denominato "tirocinante"), iscritto presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare (d'ora in poi denominato "specializzando").

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza degli specializzandi è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

#### **Art. 3 – Durata della formazione**

Lo specializzando svolgerà attività di formazione in regime di *stage* per una durata non superiore ai dodici mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritta.

#### **Art. 4 – Luoghi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio, da svolgersi presso la U.O.C. Cardiologia e Utic, P.O. San Paolo – Bari.

#### **Art. 5 – Modalità di svolgimento della formazione**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

#### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale. La frequenza della formazione è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività di formazione si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo.

#### **Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza**

La comunicazione di inizio formazione dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire. L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

#### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dello specializzando per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

L'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo e indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte dello specializzando, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, sistema qualità e formazione della ASL BA.

#### **Art. 11 – Sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro, tramite il tutore di cui al precedente art. 7 coadiuvato – ove occorra – dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

#### **Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, ove presenti, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

#### **Art. 13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa., lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento. Il Tirocinante non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

#### **Art. 15 – Oneri finanziari**

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

#### **Art. 16 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha una durata massima di un anno, con decorrenza dalla data di approvazione della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari ovvero, ove successiva, dalla data di attestazione dell'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando ai sensi del precedente art. 10, da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione della ASL BA.

La presente convenzione non può essere rinnovata/prorogata tacitamente, bensì esclusivamente per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

#### **Art. 17 – Oneri fiscali**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; l'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

#### **Art. 19 – Disposizioni Finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università, allegato.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**ASL BARI**

**Il Direttore Generale**

**(Dott. Antonio Sanguedolce)**

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Il Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica  
Prof. Paolo Edomi

**Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui agli artt. n. 10, 11, 15, 17 e 18, così come di seguito rinnovati:**

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dello specializzando per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività

in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

L'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo e indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte dello specializzando, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, sistema qualità e formazione della ASL BA.

#### **Art. 11 – Sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro, tramite il tutore di cui al precedente art. 7 coadiuvato – ove occorra – dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

#### **Art. 15 – Oneri finanziari**

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

#### **Art. 17 – Oneri fiscali**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; l'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

**ASL BARI**

**Il Direttore Generale**

**(Dott. Antonio Sanguedolce)**

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Il Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica  
Prof. Paolo Edomi

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- Vista la nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), in tema di copertura assicurativa;

Il sottoscritto, Dott. **ALESSANDRO PIERRI**, nato a **BARI** il **09/11/1992**, Codice Fiscale **PIERRI SN92S09A662Q**, medico in formazione specialistica iscritto alla **Scuola di Specializzazione in CARDIOLOGIA** presso **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE** :

1. si impegna ad assumere, a propri esclusivi cura ed oneri, idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività di stage da svolgersi presso la ASL Bari, garantendo che la medesima ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni

responsabilità al riguardo come da normativa vigente, secondo quanto esplicitamente previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

2. prende atto che l'efficacia della Convenzione tra la ASL Bari e l'Università degli Studi di Trieste è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa di cui al punto che precede, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione della ASL BA.

#### IL MEDICO SPECIALIZZANDO

Dott. Alessandro Pierri



Accordo integrativo alla Convenzione tra l'Università degli Studi di  
Trieste e ASL Bari  
per la radioprotezione degli studenti che si recano presso altri enti  
durante il tirocinio delle Scuole di Specializzazione in Medicina  
(ai sensi del Decreto Legislativo 101/2020)

**TRA**

**l'Università degli Studi di Trieste**, (d'ora innanzi denominata "Università"), ateneo@pec.units.it  
nella persona del suo legale rappresentante Prof. Paolo Edomi domiciliato per la sua carica presso  
l'Università degli Studi di Trieste, P.le Europa 1 – TRIESTE, autorizzato alla stipula del presente Atto

**E**

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI** con sede legale in Bari, Lungomare Starita n. 6, C.A.P  
70123, Codice Fiscale 06534340721 (d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**"), rappresentata  
dal Dott. Antonio Sanguedolce, in qualità di Direttore Generale del soggetto ospitante;

**PREMESSE**

**VISTO** il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*" (nel seguito denominato "**Decreto**");

**AD INTEGRAZIONE** dell'Accordo di collaborazione didattica sottoscritto tra l'Università e l'Esercente, definendo le modalità ed i compiti nella reciproca collaborazione per la protezione degli studenti contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1**

Il presente Accordo Integrativo riguarda la frequenza fuori sede (tirocinio) degli specializzandi, nel seguito denominato "**Studenti**", iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Area di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università. Esso disciplina gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli articoli del "Decreto", costituisce parte integrante dell'Accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza fuori sede è autorizzata ed ha pari durata.

L'Ente ospitante, nella figura dell'Esercente, è responsabile delle zone controllate e sorvegliate per i quali gli studenti sono "lavoratori esterni" come qualificati ai sensi dell'articolo 7 comma 80 del "Decreto".

**ART. 2**

L'**Università** dichiara di ottemperare all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020 ed in particolare specifica che:

- L' Esperto di Radioprotezione della Università per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa Mara Severgnini, e-mail [mara.severgnini@asugi.sanita.fvg.it](mailto:mara.severgnini@asugi.sanita.fvg.it) iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione con abilitazione di grado terzo e numero d'ordine 553;
- Il Medico Autorizzato dell'Università per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa Francesca Rui, e-mail [francesca.rui@asugi.sanita.fvg.it](mailto:francesca.rui@asugi.sanita.fvg.it);

- Sostituto del Medico autorizzato dell'Università per le attività oggetto del presente accordo è il dott. Federico Ronchese e-mail [federico.ronchese@asugi.sanita.fvg.it](mailto:federico.ronchese@asugi.sanita.fvg.it) iscritto all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine 1729.
- è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per lo Studente individuato nell'accordo convenzionale (ZAFFALON Denise) e l'Esperto di Radioprotezione di ASUGI ha effettuato la relativa classificazione in "categoria B"
- viene effettuata prima dell'inizio delle attività presso l'Ente Ospitante a cura dell'Università la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione con rilascio di attestazione di presenza; - lo/gli Studente/i è/sono regolarmente sottoposto/i a sorveglianza sanitaria presso il Medico Autorizzato e viene loro rilasciato copia del giudizio di idoneità con indicata la data di visita e la scadenza;
- si propone come vincolo di dose per lo/gli Studente/i, sentito l'Esperto di Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo, incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno.

### ART. 3

L' **Esercente** dichiara di ottemperare all'articolo 113 del D.Lgs. 101/2020 ed in particolare specifica che:

- L' Esperto di Radioprotezione dell'Esercente per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa Patrizia Carmone, e-mail [patrizia.carmone@asl.bari.it](mailto:patrizia.carmone@asl.bari.it), iscritta all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione con abilitazione di grado terzo e numero d'ordine 2373.
  - Il Medico Autorizzato dell'Esercente per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa Ingrid Aloise, e-mail [ingrid.aloise@asl.bari.it](mailto:ingrid.aloise@asl.bari.it), iscrizione con numero d'ordine 1726.
  - garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente Accordo;
  - si accerterà che il lavoratore sia stato ritenuto idoneo al tipo di rischio connesso all'attività da svolgere; - lo/gli Studente/i svolgeranno le attività descritte dal piano formativo all'interno delle zone classificate esercite, e ogni eventuale variazione che comporti una variazione del rischio verrà segnalata;
- saranno forniti allo/agli Studente/i i DPI adeguati alla attività svolta secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente.

### ART. 4

**Università ed Esercente congiuntamente concordano che:**

- i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale saranno forniti dallo/gli Studente/i dal servizio di dosimetria dell'Esercente;
- l'Esercente si impegna a far effettuare la valutazione della dose al proprio Esperto in Radioprotezione ed a trasmettere il riepilogo delle dosi assorbite all'Esperto in Radioprotezione dell'Università, alla mail indicata nel presente accordo, con frequenza almeno semestrale e comunque al termine della frequenza dello Studente presso le proprie strutture; in particolare si impegna ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose;
- qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, Università ed Esercente

esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente accordo; - qualora vi sia la necessità di sottoporre lo studente a "Sorveglianza sanitaria eccezionale", il Medico Autorizzato dell'Esercente, in collaborazione con il Medico Autorizzato dell'Università, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 101/2020;

- per quanto riguarda la disciplina generale di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi, inclusi potenziali rischi di interferenza e aggiornamento del DUVRI, si rimanda all'accordo convenzionale in virtù del quale viene svolto il tirocinio (113.3.a, 113.3.b, 112.1.n); - le competenze sono attribuite in base alle convenzioni vigenti, secondo la tabella seguente, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020:

Obbligo	Articolo Decreto	UNITS/ASUGI	Esercente
Conferimento dell'idoneità medica preventiva	135, comma 4	X	
Formazione di base in radioprotezione	111, comma 2	X	
Formazione sui rischi specifici	111, comma 2	X	X
Classificazione del lavoratore	109, comma 6, b	X	
Istituzione del documento sanitario personale	140, comma 1	X	
Istituzione della scheda personale dosimetrica	132, comma 1, d	X	
Istruzione del lavoratore sulle norme interne	111, comma 3	X	X
Verifiche del rispetto delle norme e uso dei dispositivi	109, comma 6	X	X
Effettuazioni valutazioni di dose	130, comma 8	X	
Fornitura dosimetri di protezione individuale	109, comma 6, d	X	X
Sorveglianza medica periodica	136, comma 1	X	
Comunicazione di dose al lavoratore	109, comma 6, g	X	
Relazione su esposizioni accidentali o di emergenza	124, comma 10	X	X
Comunicazione di valutazione di dose al medico	130, comma 8	X	
Sorveglianza medica eccezionale	141, comma 2	X	X
Segnalazione di esposizione rilevante	141, comma 1	X	X

## ART. 5

Il presente Accordo, redatto in unico originale, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi del DM 17.06.2014.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono assolte dall'Università degli Studi di Trieste.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Il Collaboratore del Rettore  
per l'Area Didattica  
Prof. Paolo Edomi  
*[firmato digitalmente]*

Per l'ASL Bari  
Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Sanguedolce  
*[firmato digitalmente]*



Accordo\_integr\_DEF.docx.p7m

Paolo Edomi

Esito **Dettagli**

✓ **La firma è valida**

Firma elettronica qualificata

Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma

La firma è in formato CAdES e rispetta la deliberazione CNIPA 45/2009 e s.m

La firma risulta generata con algoritmo di hash SHA-256

Data e ora di firma del computer del firmatario : 03/05/2022 18:58:09

✓ **Il certificato di firma è attendibile**

Periodo di validità dal 07/01/2021 11:17:38 al 22/01/2024 01:00:00

Data di verifica 04/05/2022 09:10:50

La lista dei certificati utilizzata per la verifica risulta firmata da AgID

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento UE n. 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata è memorizzata in un dispositivo sicuro

✓ **Verifica OCSP : il certificato è attivo**

Data di verifica 04/05/2022 09:10:50

Verifica

04/05/2022

09:10:50

Data di verifica

Chiudi

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

**ONERI DI RISERVATEZZA:**




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

**PROPOSTA N.RO 20220001943 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000867 DEL 09/05/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 05/05/2022 12:11
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 05/05/2022 15:28
Responsabile UOS/UOSD	Piscitelli Romana Giovanna	 Firmato digitalmente il 06/05/2022 12:24